

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VERONESI, BIANCHI, BOLDRINI, BONAZZOLA RUHL** Ada Valeria, **BRUNI, D'ANGELOSANTE, FERRUCCI, PAPA, PERNA, PIOVANO, SCARPINO** e **URBANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1975

Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università dell'Abruzzo e della libera Università di Urbino

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione della libera Università « G. D'Annunzio » di Chieti, con sedi a Pescara ed a Teramo, della libera Università dell'Aquila, dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, della libera Università di Urbino è divenuta insostenibile.

Per dichiarazione esplicita dei rettori e dei consigli di amministrazione, ci si trova di fronte alla prospettiva di un autentico collasso.

Le incertezze ricorrenti relative alla corresponsione degli stipendi ed al funzionamento delle mense e dei servizi essenziali, la paralisi delle attività didattiche e scientifiche per mancanza di fondi, l'aggravamento dei debiti accumulatisi ormai da anni, hanno creato uno stato di intollerabile precarietà.

I *deficit* di bilancio hanno raggiunto livelli altissimi, mentre gli enti finanziatori (comuni e provincie) si dibattono in difficoltà tali da escludere ogni possibilità di un loro diretto intervento.

I provvedimenti di statizzazione che avrebbero dovuto essere assunti nel quadro di attuazione dell'articolo 10 della legge 30 novembre 1973, n. 766, e che avrebbero potuto

assicurare il necessario finanziamento da parte dello Stato delle Università in questione, non sono venuti per carenza di adempimento del preciso dettato legislativo. Dopo avere escluso di potere prendere in esame misure legislative di proposta parlamentare, il Governo è venuto meno anche all'impegno del Ministro della pubblica istruzione, di provvedere con un proprio disegno di legge alla statizzazione delle università alle quali si riferisce il presente disegno di legge. Nè può essere ritenuta una misura valida e rispondente alla gravità della situazione, l'« assenso » governativo « all'inizio della discussione » in sede di 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato del disegno di legge n. 1379 a firma dei senatori De Luca, Spataro e Accioli. La complessità della materia, le implicazioni ad essa connesse e presenti nel provvedimento, il lento *iter* dalla Commissione all'Aula del Senato indi dalla Commissione competente all'Aula della Camera, fanno facilmente presumere tempi lunghissimi per portare in porto la legge di statizzazione. Inoltre una misura del genere non potrebbe oggi essere assunta al di fuori del quadro generale previsto dall'articolo 10 della citata

legge n. 766 del 30 novembre 1973. Non va dimenticato, a questo proposito, che il disegno di legge De Luca, Spataro e Accili è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 21 novembre 1973, prima cioè dell'entrata in vigore dei provvedimenti urgenti per l'università fissata in forma definitiva solo il 30 novembre 1973 nella più volte ricordata legge n. 766.

Pertanto l'« assenso » alla discussione del disegno di legge De Luca, Spataro e Accili, può indurre al sospetto di un espediente per coprire gravi inadempienze, per nascondere responsabilità e per accreditare una volontà politica del Governo che fino ad ora non si è manifestata.

Per questi motivi i proponenti del presente disegno di legge sono convinti che un banco di prova e di verifica della reale determinazione di soccorrere le Università abruzzesi e quella di Urbino, in gravissima

crisi, consista nel varo immediato di provvedimenti finanziari urgenti, da assumere nella prospettiva di una prossima statizzazione.

Il nostro disegno di legge muove proprio da questa esigenza e si colloca in questa ottica politica.

Il disegno di legge che qui di seguito presentiamo si articola sostanzialmente nella precisazione della data entro la quale il Governo è tenuto a presentare il piano di statizzazione e nella fissazione dell'entità dei contributi finanziari straordinari.

Onorevoli senatori, riteniamo fermamente che le nostre proposte siano valide e che rappresentino la sola ragionevole misura atta a fronteggiare, nella prospettiva di provvedimenti più generali ed organici, la grave crisi delle università qui considerate. Per questi motivi chiediamo una immediata approvazione del nostro disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Entro il 31 luglio 1975 il Governo è tenuto a presentare gli opportuni provvedimenti legislativi di statizzazione nel quadro del piano nazionale per l'istituzione di nuove università previsto dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1973, n. 766:

a) della libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921;

b) dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425;

c) della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, con sedi a Pescara e a Teramo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007;

d) della libera Università degli studi di Urbino.

## Art. 2.

In attesa del provvedimento di statizzazione di cui all'articolo precedente:

a) alla libera Università degli studi dell'Aquila, all'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, alla libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, è assegnato un contributo straordinario complessivo, da ripartirsi secondo le necessità e le urgenze, di lire 3.000 milioni, per l'anno accademico 1974-75;

b) alla libera Università di Urbino è assegnato un contributo straordinario per l'anno accademico 1974-75 di lire 3.000 milioni.

I contributi di cui al comma precedente dovranno garantire prioritariamente la corresponsione degli stipendi e degli arretrati al personale non docente, i compensi al personale precario, l'istituzione dei contratti con laureati previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, il funzionamento delle mense e delle istituzioni assistenziali degli studenti, l'attività scientifica e didattica.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 valutato in lire 6.000 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.